

solutamente necessaria e non si comprende il perchè sia stata adottata. Io comprenderei una limitazione.

E perciò propongo la soppressione dell'articolo; ma ho suggerito, anche per quanto la Commissione non abbia bisogno dei miei suggerimenti, una semplice modificazione. Fino a tanto che si tratta di accordare la provvisoria, questa è in facoltà del giudice, che la fissa quando dà la sentenza nella quale subordina l'obbligo di pagare questa provvisoria; quindi in via di concessione si potrebbe limitare la facoltà a questo, ad accordare cioè una provvisoria, la quale in fin dei conti raggiunge lo stesso scopo che i proponenti dell'articolo si sono proposti e non dà luogo a quei gravissimi inconvenienti che ho segnalato.

Io prego vivamente la Commissione di voler sopprimere questo articolo 2 che non era nel progetto ministeriale e, se non erro, nemmeno in quello dell'onorevole Gianturco, nè nei progetti precedenti; o quanto meno si accontenti che si tolga la facoltà di subordinare la sospensione della condanna all'intero risarcimento dei danni e si limiti semplicemente al pagamento di una provvisoria che il giudice fisserà nella sentenza in cui applica il beneficio; di modo che avremo sempre l'arbitrio ragionato ed equo del giudice, che non sarà così posto nella condizione di dover subire l'esagerata pretesa della parte lesa.

Io ho fiducia che la Commissione e l'onorevole ministro vorranno almeno accettare questa seconda soluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Onorevoli colleghi, io intendo fare brevissime osservazioni le quali mi sono ispirate da un lungo studio che della legge ora riprodotta ho fatto fin da quando, nei primi anni della mia vita parlamentare, venne presentato in materia un altro disegno di legge, ed io ebbi l'onore di far parte della Commissione chiamata ad esaminarlo.

Non intendo però di pronunziare un discorso! Ieri ne ascoltammo uno, come sempre, dottissimo del collega, e più che collega mio maestro, l'onorevole Lucchini, ed oggi la Camera altro ne udrà dall'amico carissimo onorevole Gianturco, autore egli pure lodatissimo d'un'altra proposta di legge sulla condanna condizionale de' minori.

Mi terrò anzi esclusivamente nel campo pratico, e spero che le mie osservazioni potranno giovare a dare qualche miglioria al testo della legge.

Certamente, a dire tutto il mio pensiero, io avrei desiderato, dal punto di vista giuridico-sociale, ed allo scopo di assicurare fin da ora la

più ampia e sicura efficacia di questa legge, che ebbe così felici risultati in altri paesi, avrei desiderato, ripeto, una maggiore larghezza non solo nei limiti delle pene contemplati all'articolo 1, ma anche nelle facoltà del giudice.

La legge Beranger in Francia, sotto il titolo di *legge per l'attenuazione e l'aggravamento delle pene* e la cui applicazione si è fatta con tanto successo crescente lungo questi tredici anni della sua promulgazione, ce ne ha dato l'esempio, poichè essa anzichè limitare la facoltà della concessione dall'esenzione da pena ai casi di condanna per sei o per dodici mesi, l'ha estesa per chiunque sia per la prima volta condannato alla prigione (emprisonnement) che come ben ricordate, è estensibile da sei giorni a cinque anni.

Nè mancano altre legislazioni che hanno fissato per la facoltà della concessione della condanna condizionale il limite delle pene detentive di due e di tre anni.

Ne' nostri stessi precedenti legislativi sarebbe a ricordare la facoltà che il Codice sardo all'articolo 633 concedeva al giudice in tutti i casi, nei quali era stabilita la pena del carcere (da sei giorni ai cinque anni) per rea i contro le persone o contro la proprietà (e sono i più frequenti) di sostituire, se concorrevano circostanze attenuanti, a quella pena, come a quella della multa, semplici pene di polizia.

E tutti ricordiamo le quante volte il giudice, appunto quando si trattava di persone imprevedute e di condotta buona, nonchè di reati commessi più per impeti di passione non disonorevole, che per meditato calcolo, o per malvagio istinto, le quante volte trovava modo di mandare esente da pena corporale il condannato, nella convinzione che la pena della carcerazione, astrattamente applicabile e giusta, sarebbe stata praticamente iniqua o dannosa, non rispondente ai fini della legge penale che non è di punire soltanto, ma di favorire il ravvedimento del colpevole.

Mancava, è vero, nella legislazione sarda la condizione della revocabilità del favore concesso dal giudice, quando chi l'aveva ricevuto se ne mostrava più tardi immeritevole, ma l'intento precipuo di quella disposizione, per me sapientissima, era comune a quello sostanziale della proposta di legge in discussione.

Così pure avrei desiderato, quanto meno per i minori dei 18 anni, ferma sempre la condizione della prima condanna, una maggiore estensione nei limiti delle pene contemplate all'articolo 1. (*Interruzioni*).

Ed a questo riguardo mi duole di non essere dello stesso avviso dell'amico onorevole Lucchini, perchè io penso che questa legge deve soprattutto servire a tutelare i minorenni, i quali per la prima volta disgraziatamente cadono in fallo,